

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA (ART. 13 C.D.)

dal 1° gennaio 2008

regolamento in vigore dal 1/9/2007

obbligo di formazione per tutti gli iscritti

all'albo ordinario avvocati ed elenchi speciali al registro dei praticanti abilitati al patrocinio
(tale obbligo scatta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione o rilascio del certificato di compiuta pratica)

primo triennio dal 1/1/2008 al 31/12/2010 (fase sperimentale)						
	AVVOCATI e PRATICANTI abilitati al patrocinio			AVVOCATI 40 anni di iscrizione al 1/9/2007 o al 1/9/2008		
<i>scadenze</i>	<i>nell'arco del triennio</i>			<i>nell'arco del triennio</i>		
numero minimo di crediti <i>da acquisire il primo anno</i>	<i>almeno</i> 9	d i c u i	6	20	d i c u i	<i>almeno</i> 6 Ordinamento professionale e previdenziale, Deontologia
numero minimo di crediti <i>da acquisire il secondo anno</i>	<i>almeno</i> 12	e n t r o	Ordinamento professionale e previdenziale, Deontologia		e n t r o	<i>almeno</i> 10 materia prevalente (se comunicata - art. 2, c.5 reg. formazione)
numero minimo di crediti <i>da acquisire il terzo anno</i>	<i>almeno</i> 18	il	10 materia prevalente (se comunicata - art. 2, c.5 reg. formazione)		il	<i>almeno</i> 10 materia prevalente (se comunicata - art. 2, c.5 reg. formazione)
numero MINIMO di crediti da acquisire entro la fine del triennio	50			20		